

29. Procedure aziendali per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio per la prevenzione dei reati contro la proprietà industriale e la proprietà intellettuale:

29.1. Per le operazioni relative alle attività a rischio di cui al § 27.1 la procedura aziendale prevede la preventiva verifica della certificazione di autenticità del prodotto con particolare riferimento ai software aziendali e la preventiva verifica dello stato della tecnologia esistente prima dell'immissione sul mercato di prodotti innovativi che potrebbero essere tutelati da brevetto industriale o l'utilizzo di denominazioni di prodotto che potrebbero già essere marchi registrati da parte di terzi titolari

29.2 Per tutte le operazioni concernenti *la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi a rischio di violazione dell'altrui proprietà industriale e intellettuale* la procedura prevede, inoltre, quanto segue:

- a) formalizzazione del processo di selezione e valutazione del fornitore, nonché della gestione del rapporto con il medesimo;
- b) individuazione per ciascuna fase di selezione, valutazione e gestione del fornitore di un responsabile interno e i livelli autorizzativi di formazione e attuazione delle decisioni;
- c) ogni rapporto con i fornitori sia disciplinato da contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia esplicitamente garantita l'originalità del prodotto fornito, l'assenza di violazioni della proprietà industriale e intellettuale di terzi titolari e il potere di distribuire prodotti di terze parti;
- d) i contratti di approvvigionamento che possano presentare carattere inusuale o anomalo per tipologia o oggetto della richiesta, anche alla luce degli indici di rischio e anomalia individuati dal D.Lgs. 231/2007, siano sempre preventivamente valutati e autorizzati dall'Amministratore Delegato della Società, previo parere del Collegio Sindacale e del CdV;
- e) chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente al CdV oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà al CdV eventuali anomalie nelle prestazioni dovute dal fornitore, discordanze significative o ripetute tra materiale o servizio ricevuto rispetto a quanto concordato o particolari richieste avanzate dal fornitore alla Società;
- f) nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori si preveda, secondo quanto previsto dal §8 del MO, l'inserimento di specifiche clausole che richiama gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal D.Lgs.231/01 e dal rispetto del presente MO, oltre all'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte del CdV della Società;
- g) sia adottata, in quanto compatibile con la tipologia di bene o servizio acquistato, una politica di rotazione periodica dei fornitori;
- h) verifiche periodiche interne a cura dei Sistemi Informativi al fine di verificare, con particolare riferimento alle installazioni di software aziendali, l'esatta corrispondenza tra copie installate e licenze acquistate;
- i) verifiche periodiche interne a cura dei Sistemi Informativi al fine di verificare l'assenza su tutti i dispositivi informatici di proprietà aziendale (client, server, portatili, pda, smartphone e simili) di software e altri documenti informatici in violazione della normativa a tutela della proprietà industriale e della proprietà intellettuale.

Il CdA ha inoltre approvato un "REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE RISORSE INFORMATICHE E TELEMATICHE AZIENDALI" - applicabile a tutte le Società del Gruppo - che s'intende parte integrante del presente MO.